

Ref 559

- 7 LUG. 2025

REGIONE DEL VENETO



ULSS5
POLESANA

Regione del Veneto

AZIENDA ULSS N.5 POLESANA – ROVIGO

www.aulss5.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss5@pecveneto.it

Viale Tre Martiri, n. 89 – 45100 ROVIGO

Spett.le

Sanaco Srl

Via A. Volta, 12/A

37026 Settimo di Pescantina (VR)

C.F./P.Iva 02566840233

PEC: sanaco@pec.sanaco.it

CIG: B6D8E9AB50

Oggetto: Aggiudicazione ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) D.Lgs 36/2023 del servizio di manutenzione programmata al complesso di cappe chimiche, cappe biohazard e cappe a flusso laminare di proprietà dell'Azienda ULSS5 Polesana installate presso l'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Rovigo e l'Ospedale "San Luca" di Trecenta.

Commessa C130

LETTERA COMMERCIALE

Premesso che

-con Determinazione Dirigenziale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 286 del 19.05.2025, è stata affidata a codesta Impresa (d'ora in poi anche "Appaltatore") la prestazione contrattuale in oggetto;

-che codesta Amministrazione ha proceduto previamente ad effettuare la verifica dei requisiti in capo alla predetta Impresa, conclusasi con esito positivo;

- che con medesima Determinazione Dirigenziale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 286 del 19.05.2025 si è proceduto ad impegnare la spesa, per l'appalto in oggetto, **Euro 62.604,68** (euro sessantaduemilaseicentoquattro/sessantotto), **IVA al 22 % non compresa** al conto EC73100040 B.3.C) "Manutenzione e riparazione alle attrezzature san scientifiche".

- che non viene applicato il termine dilatorio ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n.36/2023;

- che in relazione al soggetto appaltatore non risulta essere necessaria la verifica antimafia mediante B.D.N.A. mentre si sono svolte le verifiche del possesso dei requisiti generali tramite la piattaforma Fvoe, ai sensi dell'articolo 99 del D.Lgs. n.36/2023

La prestazione è invece regolata dalle condizioni di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, la prestazione di cui all'oggetto è regolata dalle condizioni di seguito riportate.

1. Oggetto e parti stipulanti

L'Azienda ULSS5 Polesana di Rovigo (d'ora in poi anche "Amministrazione/Stazione appaltante") affida a codesta società l'effettuazione del servizio di manutenzione biennale programmata al complesso di cappe chimiche, cappe biohazard e cappe a flusso laminare di proprietà dell'Azienda ULSS5 Polesana installate presso l'Ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Rovigo e l'Ospedale "San Luca" di Trecenta. L'Amministrazione e l'appaltatore stipulano il contratto mediante Lettera negoziale come prescritto all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come segue:

- a. **L'Azienda ULSS5 Polesana**, nella persona dell'ing. **Renzo Mantovani**, nato a Milano (MI) il 29.06.1959, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda ULSS 5 Polesana in Viale Tre Martiri n. 89, 45100 Rovigo (RO), (C.F./P. IVA 01013470297) nella sua qualifica di R.U.P., con firma digitale giusta delega contenuta della delibera del Direttore Generale n. 400 del 13/03/2024;
- b. L'operatore economico, come rappresentato dalla **Sig.ra ALESSANDRA GUARDINI** nata a VERONA, il 25/01/1970, residente a: NEGRAR (VR) in Via G.MATTEOTTI, n.1/A, codice fiscale GRDLSN70A65L781S, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa SANACO S.R.L. , con sede legale in PESCANTINA (VR), via ALESSANDRO VOLTA, n. 12/A codice fiscale n. 02566840233 e partita IVA n. 02566840233, con firma digitale;

2. Importo del servizio

1. L'importo contrattuale massimo liquidabile – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 76.377,70 = (settantaseitrecentosettantasette/settanta), assoggettato ad I.V.A., secondo quanto specificato nel Capitolato speciale di appalto. Resta salva la liquidazione finale.

3. Allegati

1. Sono parte integrante della presente lettera negoziale, pur non materialmente allegati:
 - il Capitolato speciale di appalto ed annesse modifiche;
 - la lettera di invito;
 - tutti i documenti richiesti in sede di gara e sottoscritti dall'appaltatore per accettazione, compresi i chiarimenti.

4. Disciplina di riferimento

1. La prestazione di cui all'oggetto regolata dalla presente lettera dovrà essere conforme all'offerta acquisita tramite procedura informatica su piattaforma SINTEL n. 200390263 ed essere eseguita sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata, inderogabile e inscindibile delle regole tecniche, norme, patti, condizioni dedotti e risultanti dagli allegati richiamati nel precedente articolo (le Condizioni di servizio e tutti i documenti richiesti in sede di gara e sottoscritti dall'appaltatore per accettazione), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

5. Stipula, efficacia e durata del contratto

1. La stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale e scambio della presente lettera commerciale.

2. Il contratto spiega i suoi effetti e si perfezionerà nel momento in cui la presente lettera negoziale con la firma digitale dell'appaltatore perverrà al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione: **protocollo.aulss5@pecveneto.it**.

3. Il servizio deve essere svolto per complessivi **730 (settecentotrenta) giorni**, naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione della lettera commerciale che funge da verbale di avvio del servizio.

6. Penali

2. In forza di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n.36/2023, le penali sono commisurate in misura giornaliera per l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale

7. Contabilità servizio/pagamenti acconti e saldo

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti trimestrali posticipate del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dalle Condizioni di Servizio ed in base all'avanzamento del servizio regolarmente eseguito

8. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:

a) dichiara:

i. di aver acceso i seguenti conti correnti bancari dedicati (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di conti già operativi, con questi estremi:

ii) ISTITUTO: UNICREDIT S.P.A.

SEDE/AGENZIA: Agenzia n. 02143 di Corso Milano, 165 – 37138 Verona

NUMERO DI CONTO: 000008251586

INTESTAZIONE: SANACO S.R.L.

CODICE IBAN: IT 18 L 02008 11717 000008251586

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

- Nome **CRISTIAN** Cognome **CACCIATORI** Ruolo **AMMINISTRATORE DELEGATO** Nato a **BUSSOLENGO (VR)** Codice Fiscale **CCCCST88R31B296J**
- Nome **ALESSANDRA** Cognome **GUARDINI** Ruolo **CONSIGLIERA DELEGATA** Nato a **VERONA** il **25/01/1970** Codice Fiscale **GRDLSN70A65L781S**

b) si obbliga:

- i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;
- ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

c) si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

d) si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'Ente gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

e) si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge n. 136/2010, informando di ciò contestualmente l'Ente comunale e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

f) prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

9. Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento aziendale di contabilità sul conto corrente comunicato dall'appaltatore.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati ai sensi del successivo art. 7 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata all'Azienda ULSS 5 Polesana "codice univoco ufficio": UF2FOY e con liquidazione entro 60 gg. fine mese data di ricevimento al protocollo dell'ente della fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura

7. Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono, il CIG e il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte dell'Ente.

8. L'appaltatore potrà trasmettere le fatture per il pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **protocollo@aulss5.veneto.it**. Ogni messaggio di posta elettronica potrà avere come allegato una sola fattura, dovrà indicare nell'oggetto il numero della fattura stessa.

10. Conclusione del servizio

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto – che qualora non espressamente nominato coincide con il Responsabile Unico di Progetto – a fronte della comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni gli accertamenti necessari in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni inviandolo al RUP che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

2. All'esito di detto certificato, il DEC effettua la verifica di conformità – o emette il certificato di regolare esecuzione, se l'affidamento è sotto soglia comunitaria - al fine di accertare la corretta esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

11. Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fideiussoria n. 450248720 emessa da Generali Italia s.p.a., in data 12.06.2025, per un importo di € 3.130,23= (tremilacentotrenta/ventitre).

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

3. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La fideiussione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della fideiussione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della fideiussione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in sito.

7. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

12. Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. La Stazione Appaltante, nel caso di specie, ha, ritenuto necessaria la stipula di una polizza assicurativa ex art 117 co 10 D.Lgs 36/2023.

La garanzia, a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è stata costituita mediante polizza assicurativa n. 440236283 emessa da Generali Italia Spa, in data 17/12/2024 per un massimale RCT per sinistro pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e per un massimale per persona pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

13. Oneri e adempimenti in materia di sicurezza, retribuzione e contribuzione.

1. Ai fini dell'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, nel preventivo economico l'appaltatore ha indicato i costi derivanti dagli oneri di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e d.P.R. n. 207/2010.

2. L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto stabilito nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dall'Amministrazione, obbligandosi altresì a redigere i piani previsti per legge.

4. Ai fini dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che:

a) l'appaltatore applica il seguente contratto collettivo nazionale e/o territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente: **Metalmecchanica-Industria**.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è responsabile in solido, nei

confronti dell'Azienda ULSS 5 Polesana, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

b) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, il RUP invita l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

14. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la stazione appaltante non ha effettuato i controlli antimafia, essendo l'importo di aggiudicazione inferiore alle soglie di legge che richiedono le verifiche in materia.

15. Recesso

1. L'amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in sito nel caso di lavori, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. L'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

16. Risoluzione di diritto

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel capitolato d'onere, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 1453 e ss. del Codice civile.

2. L'amministratore avrà diritto, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- la ditta appaltatrice non assolve agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento;

- subappalto non autorizzato/oltre i limiti autorizzati;

- cessione anche parziale del contratto;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escuse entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

- violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori, di divieti e obblighi di cui all'articolo 21 del presente contratto;
- l'applicazione reiterata di penali per ritardo che cumulate eccedano il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

17. Oneri e responsabilità dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato d'oneri, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del sito, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.
2. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
3. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominato

18. Domicilio

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di gara d'appalto: **sanaco@pec.sanaco.it**.

19 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
2. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.
3. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche indicato al precedente articolo 11.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

20. Controversie

1. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Foro competente è quello di Rovigo

21. Cessione del contratto/Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto del suddetto articolo 119, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

22. Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

2. Il servizio oggetto del presente contratto è soggetto a I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.

3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

23. Contratto in formato digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. La presente lettera è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo:

- a) il file sottoscritto con firma digitale da parte del dirigente/responsabile di servizio;
- b) la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
- c) la prova della ricezione alla PEC dell'appaltatore;
- d) il file ricevuto dall'appaltatore all'indirizzo PEC dell'Ente.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della PEC che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente.

24. Codice di comportamento dipendenti

1. L'appaltatore, ai fini e per gli effetti delle normative e delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, espressamente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS 5 Polesana, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1769 del 29.12.2023 e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Azienda ULSS 5 Polesana, nella sezione "Amministrazione trasparente"; e pertanto si impegna rispettare e far rispettare il suddetto codice, per quanto compatibile, ai propri dipendenti e collaboratori.

2. L'appaltatore si impegna altresì a rispettare quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

25. Rinvio

Per tutto quanto non previsto o non disciplinato dalla presente lettera negoziale e dalla documentazione richiamata al punto 3, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Codice civile, nel Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e alla normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

26. Trattamento dei dati personali

Le Parti prendono atto che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riguarda il trattamento dei relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione del Contratto 1 e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi degli artt. 13-14, Reg. (UE) 2016/679 (di seguito

"GDPR"), che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Con la sottoscrizione del Contratto si prende altresì atto della nomina di apposito Accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e che ha già ottenuto l'accettazione da parte dell'aggiudicatario e si considera parte integrante e sostanziale del presente atto come da comunicazione presentata ed allegata in procedura di gara

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

25-06-2025

Sottoscritto digitalmente

Il Rappresentante legale della Ditta

26-06-2025

Sottoscritto digitalmente

ROMA, 16 GIUGNO 2025

SANACO S.R.L. "C/C DEDICATO
LEGGE 136/2010"
VIA ALESSANDRO VOLTA 12/A
37026 PESCONTINA VR

02143

QUIETANZA DI MODELLO F24 PAGATO TRAMITE BANCA VIA INTERNET

Ci preghiamo inviarvi le quietanze Modello di Pagamento Unificato F24 da voi pagate in data 13/06/2025.

Ringraziandovi per aver scelto la nostra banca per ottemperare a questa incombenza, rimaniamo a disposizione per ogni vostra richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti.

UniCredit S.p.A.

AULSS 5 Polesana - 2025 N. 0062524 - Protocollo in Entrata 19/06/2025

 www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.453.835.025,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

BCFIT6 BCF-RS4000 G1P6HC6E 002587483 C1 0000008251586 000001959038 UGI 04674 C

Foglio 1 di 1

